



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Ing. Marcello Mauro  
P.le di Porta Pia  
**00198 ROMA**

trasmesso al fax 06/44267274

Roma, 25 giugno 2007  
Rif. P/M7/2944

OGGETTO: Assemblea generale 22 giugno 2007 – Bozza di Regolamento ex art. 5 del decreto legislativo n° 163/2006.

Illustre Presidente,

con riferimento all'oggetto ed alle osservazioni espresse dallo scrivente nel corso dell'Assemblea Generale del 22 giugno scorso e riguardanti le modifiche introdotte dalla Commissione Relatrice nel testo dell'art. 23, lett. a) della bozza di Regolamento sopracitato concernente i contenuti della Relazione geologica, lo scrivente evidenziò, tra l'altro, nel corso del proprio intervento, il pesante scostamento tra il testo dell'art. 23 proposto dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e quello proposto dalla Commissione Relatrice del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e chiese, in buona sostanza, la riproposizione del testo originario. Ricorderà che la Commissione Relatrice respinse tale richiesta.

A margine dei fatti brevemente esposti, lo scrivente, suo malgrado, è costretto a ritornare sull'argomento osservando ulteriormente quanto segue.

- a) I contenuti della Relazione geologica proposti nell'art. 23, lett. a) della Bozza di Regolamento redatta dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture sono gli stessi di quelli già ripetuti sia nell'art. 10, comma 1 lett. a) dell'Allegato XXI del decreto legislativo 163/2006 sia nell'articolo 27 del D.P.R. 554/1999.
- b) L'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture, nel rispetto delle procedure disciplinanti l'emanazione del Regolamento, non ha inteso – né poteva farlo – modificare i contenuti della Relazione geologica, già definiti nel decreto legislativo 163/2006 e nel DPR 554/1999, dato che una loro modifica avrebbe illegittimamente messo in discussione aspetti concernenti le competenze professionali dei geologi, materia evidentemente estranea al procedimento in atto.
- c) La nuova versione dei contenuti della Relazione geologica redatta dalla Commissione Relatrice del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mettendo in discussione le competenze

professionali proprie dei geologi, appare palesemente illegittima, in quanto in contrasto con i contenuti, oltrechè del già richiamato decreto legislativo 163/2006, anche dell'art. 27 del DPR 554/1999, che aveva ottenuto, tra gli altri, il parere favorevole dello stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché del Consiglio di Stato in Adunanza Generale del 12 luglio 1999, della Conferenza Unificata, delle competenti Commissioni del Senato e della Camera, delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 1999 e del 10 dicembre 1999.

- d) La competenza dei geologi a redigere il “modello geologico-tecnico” (direttamente legato all'insegnamento del “Rilevamento geologico-tecnico”), ad illustrare i caratteri “litotecnici e fisici” e le variazioni della pericolosità geologica “in presenza di opere”, deriva sia dai percorsi formativi previgenti alla recente riforma universitaria sia dai nuovi percorsi formativi individuati dalle Università a seguito della riforma nonché dalla declaratoria dei raggruppamenti scientifico-disciplinari afferenti la geologia di base e la geologia applicata.

Tutto ciò premesso, si evidenzia l'illegittimità dell'intervento della Commissione Relatrice del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sia per quanto concerne le sostanziali modifiche apportate ai contenuti dell'art. 23, comma 1 lett. a) della bozza del Regolamento proposto dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e, conseguentemente, anche dell'art. 27 del DPR 554/1999, sia perché tali modifiche, travalicando i limiti propri del Regolamento di attuazione, hanno ad oggetto competenze professionali dei geologi, materia completamente estranea al procedimento in esame.

Si chiede, pertanto, che la Commissione Relatrice del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici cancelli le proprie osservazioni relative all'art. 23, comma 1, lett. a) della bozza di Regolamento, lasciando inalterato il testo proposto dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture, conforme, si ripete, all'art. 10, comma 1, lett. a) dell'Allegato XXI del decreto legislativo 163/2006 nonché all'art. 17 del DPR 554/1999.

In attesa di un cortese e positivo riscontro, mi è gradito porgerLe i migliori saluti.



IL PRESIDENTE  
Pietro Antonio De Paola